

# Bozza di Regolamento della Consulta comunale della Famiglia

## Indice

- Art. 01 – Costituzione della Consulta
- Art. 02 - Funzioni
- Art. 03 - Ammissione e composizione della Consulta
- Art. 04 - Decadenza
- Art. 05 - Organi della Consulta
- Art. 06 - Assemblea Generale
- Art. 07 - Presidente
- Art. 08 - Comitato esecutivo
- Art. 09 – Commissioni di lavoro
- Art. 10 – Disposizioni transitorie
- Art. 11 – Disposizioni finali

## **Art. 1 – Costituzione della Consulta**

Il Comune istituisce la Consulta comunale della Famiglia, organismo a carattere permanente di collaborazione delle Associazioni familiari con l'Amministrazione pubblica e tra di loro, radicato nella Costituzione della Repubblica italiana, che "riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio" (art.29), che ne agevola i compiti, "con particolare riguardo alle famiglie numerose" (art.31), e che stabilisce, "in ogni caso", di assicurare "alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa" (art.36).

Il Comune intende così realizzare un modello virtuoso di partecipazione, confronto, valutazione ed impulso delle azioni, anche innovative, a favore della famiglia, che la ponga al centro della vita civica e che favorisca un percorso sperimentale di solidarietà e di educazione nelle famiglie e fra le famiglie.

## **Art. 2 – Funzioni**

La Consulta ha funzioni consultive obbligatorie, ma non vincolanti, in materia di politiche familiari dell'Amministrazione municipale, nel rispetto del principio di sussidiarietà, in sintonia con il Piano Nazionale per la Famiglia approvato con delibera del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012 e nel solco delle linee programmatiche comunitarie tese a promuovere politiche pubbliche di sostegno alla vita familiare (piattaforma della "Alleanza Europea per le Famiglie" come da Nota del Consiglio UE del 2007).

Inoltre, la Consulta ha funzioni propositive, di impulso e sostegno; essa assume un ruolo sussidiario di rappresentanza delle istanze e dei diritti delle famiglie, al fine di favorirne la coesione sociale, la solidarietà, l'accoglienza, lo sviluppo, il benessere e per sostenerle come portatrici di valori, saperi e risorse, rendendole protagoniste delle scelte che le riguardano, per realizzare un nuovo modello informativo, partecipativo, di confronto, di valutazione e di impulso delle azioni, anche innovative, a favore delle famiglie.

In particolare, la Consulta esercita le sue funzioni anche al fine di:

- elaborare progetti da sottoporre all'Amministrazione municipale;
- promuovere iniziative volte a favorire, incentivare e diffondere una cultura positiva della e per la famiglia, anche allo scopo di sensibilizzare la comunità e le istituzioni;
- stimolare e implementare la collaborazione tra soggetti pubblici, privati e del privato sociale per la proficua e più ampia realizzazione di interventi a favore della famiglia;
- contribuire allo sviluppo e alla crescita qualitativa dei servizi erogati dall'Amministrazione municipale, che possano avere rilevanza nella vita dei nuclei familiari cittadini;
- esprimere proposte ed elaborare progetti sulle attività riguardanti le politiche familiari, anche per sollecitare studi e ricerche sulla situazione della famiglia e sulle iniziative da intraprendere;

- sostenere la partecipazione attiva e responsabile delle famiglie alla vita culturale, sociale, politica ed alle iniziative di promozione umana, attraverso le loro forme associative;
- promuovere e sostenere la formazione e l'aggiornamento degli operatori di servizi alla famiglia, in funzione di un adeguato ruolo educativo della famiglia e fra le famiglie;
- promuovere e sostenere la formazione di giovani famiglie e, in generale, la natalità all'interno delle famiglie;
- prevenire e rimuovere le difficoltà culturali, economiche e sociali, che possono indurre i/il genitori/e all'interruzione della gravidanza;
- sostenere l'essenziale funzione familiare della madre ed assicurare ad essa ed al bambino, anche nascituro, una speciale ed adeguata protezione;
- promuovere e sostenere politiche dirette a conciliare i compiti domestici dei genitori con il lavoro esterno;
- valorizzare e sostenere il lavoro casalingo a servizio della famiglia; sostenere le famiglie nella cura e nella educazione dei figli;
- tutelare e promuovere il benessere di tutti i componenti della famiglia e, in particolare, delle persone con disabilità, sia di natura intellettiva o relazionale, psichica, fisica e/o sensoriale;
- favorire e sostenere l'armonioso sviluppo delle relazioni familiari, nonché dei rapporti solidali intergenerazionali;
- agevolare le iniziative volte a favorire la pari opportunità tra i coniugi e tra le famiglie, rimuovendo le disparità fra queste ultime, per numero di figli e/o di familiari con disabilità gravi;
- favorire la famiglia nelle scelte procreative e di adozione;
- promuovere e sostenere l'associazionismo e le iniziative finalizzate alla creazione di reti primarie di famiglie;
- promuovere una politica degli affidi e delle adozioni che favorisca il ruolo dei coniugi e delle famiglie verso una cultura della responsabilità;
- sostenere l'integrazione delle famiglie immigrate;
- individuare ed aggiornare periodicamente il livello di reddito familiare necessario al soddisfacimento delle esigenze primarie della famiglia, variabili per numero di figli e/o di familiari con disabilità gravi, quale indice di capacità contributiva di ciascuna famiglia;
- concorrere nella scelta di idonee misure perequative in ordine a tributi e tariffe, per rimuovere l'attuale discriminazione delle famiglie, con figli e/o familiari diversamente abili a carico;
- assicurare il diritto della famiglia nella libera scelta e fruizione dei servizi;
- promuovere una pianificazione urbana che tenga conto delle esigenze di socializzazione delle famiglie;
- favorire un patto di corresponsabilità tra la famiglia e le Istituzioni pubbliche, gli operatori dei media, le agenzie educative, le associazioni, in

modo che la famiglia non sia soltanto fruitore passivo, ma pure soggetto che interagisca, anche attraverso le Associazioni familiari, con i mezzi di comunicazione, in sintonia con il concetto di cittadinanza attiva;

- assicurare una chiara e diffusa informazione della propria attività sul territorio comunale;
- armonizzare le politiche familiari all'interno del distretto di cui alla Legge n.328/2000, inserendo ciò nei piani di zona.

### **Art. 3 – Ammissione e composizione della Consulta**

Possono richiedere di far parte della Consulta, con domanda specifica indirizzata al Sindaco in sede di prima istituzione, le Associazioni senza scopo di lucro, che:

- a) operano in modo continuativo da almeno un anno sul territorio municipale, con finalità e scopo esclusivi o almeno prevalenti, esplicitati nello Statuto, a favore della valorizzazione, promozione e sostegno della famiglia;
- b) non siano già presenti, anche ad altro titolo, in altre Commissioni e/o Consulte municipali.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, deve indicare il nominativo della persona formalmente incaricata di rappresentare l'Associazione nella Consulta e di un suo delegato supplente, purché con regolare permesso di presenza sul suolo italiano.

La domanda deve essere corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione, nonché da una relazione sintetica sulle attività svolte.

Le richieste di adesione successive alla prima istituzione vengono valutate dall'Assemblea generale.

La partecipazione alla Consulta è volontaria e gratuita.

Le funzioni di Segretario sono espletate da un membro scelto all'interno della Consulta.

### **Art. 4 – Decadenza**

Decadono da membri della Consulta le Associazioni che, per tre volte consecutive e senza giustificato motivo, risultino assenti alle sedute assembleari.

E' inoltre causa di decadenza il venir meno dei requisiti richiesti per l'ammissione.

### **Art. 5 – Organi della Consulta**

Sono organi della Consulta:

- l'Assemblea generale
- il Presidente
- il Comitato esecutivo.

Tutte le cariche elettive hanno durata triennale, non sono rinnovabili per più di due mandati consecutivi e sono esercitate a titolo gratuito.

### **Art. 6 – Assemblea generale**

L'Assemblea generale è costituita da un solo rappresentante per ogni Associazione familiare aderente.

Nella prima seduta, convocata e presieduta dal Sindaco o suo delegato, l'Assemblea procede all'elezione, a scrutinio segreto, del Presidente e del Comitato esecutivo.

Possono partecipare alle sedute dell'Assemblea, ma senza diritto di voto:

- l'Assessore competente per la Famiglia;
- il Dirigente del medesimo del Settore;
- il Presidente della competente Commissione consiliare o suo delegato;

L'Assemblea esercita le funzioni consultive e propositive di cui al precedente art. 2.

Provvede, inoltre, a:

- ratificare l'adesione alla Consulta di nuove Associazioni che abbiano i requisiti previsti all'art. 3;
- ratificare la decadenza delle Associazioni di cui all'art. 4.

Si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente e in sessione straordinaria, su iniziativa del Comitato esecutivo o di almeno un terzo dei rappresentanti delle Associazioni che fanno parte della Consulta.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso scritto, con indicazione degli argomenti da trattare, data, luogo e ora della riunione, in prima e seconda convocazione, da recapitarsi ai singoli componenti, anche per posta elettronica, almeno dieci giorni prima della riunione. Solo in caso di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo avvisi telefonici.

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei componenti la Consulta, in seconda convocazione, a prescindere dal numero dei presenti.

Le decisioni sono adottate con il voto, espresso in modo palese, dalla maggioranza dei presenti votanti.

Le sedute dell'Assemblea vengono verbalizzate a cura del Segretario designato dalla stessa.

Tutta la documentazione ufficiale della Consulta deve essere depositata, a cura del Presidente, in apposito spazio, presso gli uffici del Settore competente per la famiglia, accessibile ad ogni componente.

#### **Art. 7 – Presidente**

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea generale e svolge le seguenti funzioni:

- convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato esecutivo, definendone l'ordine del giorno;
- rappresenta la Consulta nei rapporti con il Comune e con l'esterno;
- sottoscrive gli atti della Consulta;
- presenta all'Amministrazione municipale, entro il 31 marzo, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
- relaziona all'Amministrazione municipale ogni qualvolta questa lo richieda.

In caso di assenza, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente. E' tale colui che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, dopo il Presidente. In

caso di parità di voti è nominato il più anziano d'età.

Non possono ricoprire la carica di Presidente coloro che:

- rivestono incarichi politici e cariche pubbliche elettive a livello comunale e provinciale;
- hanno rapporti remunerati di lavoro o di consulenza con l'Amministrazione municipale.

### **Art. 8 – Comitato esecutivo**

Il Comitato esecutivo è costituito dal Presidente e da quattro rappresentanti eletti dall'Assemblea al suo interno.

Il Comitato esecutivo provvede a:

- coadiuvare il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti;
- svolgere attività istruttoria e preparatoria dell'Assemblea;
- mantenere e incrementare i rapporti con l'Amministrazione municipale e le forze sociali;
- mantenere i collegamenti con i membri dell'Assemblea informandoli e aggiornandoli sullo stato delle iniziative intraprese;
- monitorare l'attività delle eventuali Commissioni di lavoro costituite in seno all'Assemblea.

Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente o su richiesta scritta di almeno due componenti.

Le decisioni vengono adottate a maggioranza, in caso di parità il voto del Presidente vale il doppio.

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale.

### **Art. 9 – Commissioni di lavoro**

L'Assemblea generale può costituire, al suo interno, Commissioni di lavoro per realizzare gli obiettivi e le iniziative di propria competenza.

L'Assemblea definisce i criteri di costituzione delle Commissioni di lavoro e stabilisce gli obiettivi e i compiti di ciascuna.

I componenti delle Commissioni sono designati dalle Associazioni aderenti alla Consulta. Alle Commissioni possono partecipare i Consiglieri comunali.

La prima seduta è convocata da un componente del Comitato esecutivo, incaricato dal Presidente.

Ogni Commissione provvede alla nomina, a maggioranza dei voti espressi in modo palese, di un Coordinatore.

E' compito del Coordinatore informare sullo stato dei lavori della propria Commissione il Comitato esecutivo che provvederà ad inserirlo nell'ordine del giorno dell'Assemblea generale.

### **Art. 10 – Disposizioni transitorie**

La Consulta viene insediata dal Sindaco.

Al fine di attivare la Consulta, il Sindaco, mediante avviso pubblico, invita le Associazioni familiari del territorio a richiedere di partecipare all'Assemblea costitutiva della Consulta.

Un comitato tecnico, costituito da:

- l'Assessore competente per la famiglia, con funzione di Presidente;

- il Dirigente del Settore competente per la famiglia;
  - il Funzionario del Settore competente per la famiglia, con funzione di Segretario;
  - due membri indicati uno dalla maggioranza e uno dalla minoranza;
  - un delegato dell'Associazione Nazionale dell'Associazione Famiglie Numerose (che ha promosso l'istituzione della Consulta);
- provvede all'esame di legittimità delle domande pervenute.

#### **Art. 11 – Disposizioni finali**

L'Amministrazione municipale mette a disposizione della Consulta una sede per le riunioni.

Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere avanzate, per l'approvazione del Consiglio comunale, dalla maggioranza assoluta dei componenti la Consulta.